



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO del CONSIGLIO e delle COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con delibera di CC n. 6 del 20/02/2012)

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II II PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

- Art. 4. Il Presidente – Compiti e funzioni
- Art. 5. Il Vicepresidente

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6. Composizione
- Art. 7. Costituzione
- Art. 8. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 9. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10. Istituzione e composizione
- Art. 11. Notizie sulla costituzione
- Art. 12. Insediamento
- Art. 13. Convocazione
- Art. 14. Funzionamento - Decisioni
- Art. 15. Partecipazione del Sindaco
- Art. 16. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 17. Assegnazione affari
- Art. 18. Indagini conoscitive
- Art. 19. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 20. Sedute delle commissioni

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 21 Sede riunioni
- Art. 22. Sessioni
- Art. 23. Convocazione
- Art. 24. Seduta prima convocazione

- Art. 25. Seduta seconda convocazione
- Art. 26. Ordine del giorno
- Art. 27. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 28. Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 29. Proposta di delibera
- Art. 30. Deposito delle proposte di delibera
- Art. 31. Emendamenti

TITOLO VI DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 32. Ordine durante le sedute
- Art. 33. Sanzioni disciplinari
- Art. 34. Tumulto in aula
- Art. 35. Comportamento del pubblico
- Art. 36. Prenotazione per la discussione
- Art. 37. Svolgimento interventi
- Art. 38. Durata interventi
- Art. 39. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 40. Fatto personale
- Art. 41. Udienze conoscitive
- Art. 42. Chiusura della discussione
- Art. 43. Dichiarazione di voto
- Art. 44. Ordine delle votazioni
- Art. 45. Verifica numero legale
- Art. 46. Votazione
- Art. 47. Irregolarità nella votazione
- Art. 48. Funzioni specifiche del Segretario Comunale
- Art. 49. Verbalizzazione riunioni
- Art. 50. Diritti dei consiglieri
- Art. 51. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 52. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VII DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 53. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 54. Interrogazioni
- Art. 55. Interpellanze
- Art. 56. Mozioni
- Art. 57. Svolgimento delle mozioni
- Art. 58. Emendamenti alle mozioni
- Art. 59. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 60. Votazione delle mozioni

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61. Mozione di sfiducia

Art. 62. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

Art. 63. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Art. 64 Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, e sue successive modifiche e integrazioni.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro 10 giorni della diramazione dell'invito di convocazione. Per la circostanza è convocato dal Sindaco, e presieduto dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo n. 267/2006.

2. L'avviso della prima convocazione del consiglio neo eletto è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) convalida degli eletti;
- b) elezione del Presidente del Consiglio
- c) giuramento del Sindaco;
- d) comunicazione dei componenti della Giunta;
- e) nomina commissione elettorale comunale
- f) nomina commissioni consiliari permanenti.

2. Entro sessanta giorni dall'insediamento il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche dell'azione di governo per la loro approvazione. I Consiglieri che votano a favore del documento costituiscono la "maggioranza consiliare", quelli che si astengono o votano contro costituiscono la "minoranza".

TITOLO II

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 4

Il Presidente – Compiti e funzioni

1. Il Presidente rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dal Testo Unico e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e da altre numerose disposizioni del Testo Unico.
4. Il Presidente del Consiglio:
 - Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
 - Propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea:
 - Può partecipare alle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali senza diritto di voto;
 - Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;
 - Attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
 - Programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i capigruppo, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli consiglieri;
 - Cura rapporti periodici del Consiglio con il collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico;
 - Adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Testo Unico , dallo statuto e dal regolamento.

Art. 5

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e dell'ufficio allo stesso addetto, nei compiti di assistenza ai Consiglieri ed in ogni altra attività della quale sia incaricato dal Presidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e presidenza del Consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
3. Può partecipare alle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali senza diritto di voto

4. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Presidente il Vicepresidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 6. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. Un gruppo può essere formato da un solo consigliere se questi è l'unico eletto della sua lista elettorale e sarà considerato capogruppo a tutti gli effetti.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Presidente del consiglio e alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro i cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga al Presidente del Consiglio e alla Segreteria del Comune.

3. I consiglieri che non dichiarano di appartenere ad alcun Gruppo o si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti senza dichiarare di aderire ad un altro gruppo, formano il "Gruppo Misto". Nel caso un solo consigliere componga il "Gruppo Misto" questi non potrà essere considerato "Capogruppo".

Art. 7. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Presidente del consiglio e al Segretario comunale la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 8. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 9.
Conferenza dei Capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO IV
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10
Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - I. *COMMISSIONE RISORSE (Finanziarie, umane, strumentali, informatizzazione, patrimonio, boschi, attività produttive, affari generali)*
 - II. *COMMISSIONE SERVIZI (Scuola, Cultura, Educazione permanente, Servizi Sociali, Sport, Spettacolo, Eventi e Manifestazioni, Museo di Geofisica, Gemellaggi, Turismo.)*
 - III. *COMMISSIONE PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO (LLPP, Urbanistica, Servizio Idrico Integrato, Igiene e Sanità, Tutela Ambiente, Vigilanza Urbana)*
2. Ogni commissione è composta da 3 consiglieri comunali, di cui 2 nominati dalla maggioranza e 1 nominato dalla minoranza.
3. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese, distintamente per i gruppi consiliari che fanno parte della maggioranza e per quelli che fanno parte della minoranza. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti.
4. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti
5. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
6. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 11.
Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta

costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 12. Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente, di cui uno scelto nell'ambito dei consiglieri di maggioranza e uno tra quelli di minoranza.

3. L'elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 13. Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia, e al Segretario Comunale.

Art. 14. Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 15. Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 16.
Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e al Presidente del consiglio.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 17.
Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente della commissione.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento può essere comunque adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 18.
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei Responsabili dei Settori, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 19.
Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, a mente degli art. 16, c.5, e 25 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, in ogni caso, a norma dell'art. 17 c.2 dello Statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 20.
Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione del Presidente del Consiglio, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 21.
Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Può il Presidente, con decisione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala della riunione e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 22.
Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce di regola in sessioni ordinarie secondo le previsioni del presente regolamento.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria quando lo richieda di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, a richiesta del Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio per discutere ordini del giorno straordinari e/o urgenti.

3. Qualora la riunione straordinaria avvenga a seguito di richiesta di un quinto dei consiglieri essa deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 23 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio dei consiglieri a mezzo del messo comunale.

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il consigliere lo accetti con atto sottoscritto, depositato in Segreteria, la convocazione potrà essergli trasmessa anche via fax, ovvero via e-mail.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Rocca di Papa e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare al Segretario Comunale la documentazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la prima riunione.

6. Nei casi di convocazioni straordinarie e/o urgenti, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul Sito WEB dell'Ente almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria Generale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Per la discussione degli atti relativi alle materie di cui al seguente elenco:

a - gli statuti dell'ente e delle aziende speciali; i regolamenti; i criteri generali dell'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

b - i programmi; le relazioni revisionali e programmatiche; I piani finanziari ed i Programmi Triennali delle Opere Pubbliche; i Bilanci Annuali e Pluriennali; i Conti consuntivi;

c - Piani territoriali e urbanistici; i Piani Particolareggiati e i Piani di Recupero; I Programmi annuali e Pluriennali per la loro attuazione; le eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nella dette materie ad altra Pubblica Amministrazione;

le proposte di deliberazione, corredate da tutti gli atti e le documentazioni ad esse inerenti, dovranno essere in ogni caso depositate presso la Segreteria Comunale a disposizione dei signori consiglieri almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

12. In uno con l'avviso di convocazione si comunica ai signori consiglieri l'elenco dei verbali pubblicati dopo la precedente seduta del consiglio, specificando che, i consiglieri che lo ritengano, potranno richiedere eventuali rettifiche dei medesimi nella seduta in corso di convocazione.

13. Dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul Sito WEB dell'Ente e mediante manifesti affissi nei principali luoghi del territorio comunale.

Art. 24
Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 25
Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, né sia stata fissata nella seduta tenutasi in prima convocazione, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del Consiglio, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.

Art. 26
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente del Consiglio, e/o al Sindaco, e/o alla Giunta Comunale, e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 22.

2. Di regola – salvo casi eccezionali, da valutare caso per caso del Presidente del Consiglio - il primo punto iscritto all'OdG dovrà essere "Mozioni, interrogazioni ed interpellanze"

3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Nell'ordine del Giorno diramato sono elencati i verbali delle sedute precedenti pubblicati a

cura del Segretario, con l'invito ai signori consiglieri a volerli esaminare ed eventualmente proporre, nella seduta che si convoca con il medesimo OdG, rettifiche o integrazioni

Art. 27

Sedute – Adempimenti preliminari

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Il Presidente invita quindi i consiglieri che lo ritengano a chiedere le rettifiche dei verbali delle sedute precedenti di cui all'avviso di convocazione della seduta attuale. I verbali per i quali non vengano proposte rettifiche sono considerati approvati dal Consiglio.

3. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 28

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 29

Proposte di delibera

1. Qualsiasi proposta di deliberazione deve essere presentata per iscritto, e deve indicare i mezzi finanziari per far fronte ai costi in essa previsti, l'ufficio responsabile delle procedure attuative ed essere corredata dai prescritti pareri tecnici e da ogni altro elemento richiesto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

2. I consiglieri hanno diritto di farsi assistere dagli uffici del Comune nella redazione del testo delle loro proposte.

3. Le commissioni consiliari, quando previsto e/o richiesto rendono i loro pareri sulle proposte trasmettendolo al Sindaco, Al Presidente del consiglio e al Segretario generale, almeno 24 ore prima della seduta del consiglio nella quale si discuterà il punto.

Art. 30

Deposito delle proposte di delibera

1. Le proposte di deliberazioni e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria del Comune almeno 24 ore prima della apertura della seduta. Il deposito deve comunque iniziare in orario di apertura degli uffici.

Art. 31

Emendamenti

1. Qualsiasi emendamento sulle proposte di delibere in discussione può essere presentato ed illustrato in sede di consiglio a condizione che sullo stesso – ove obbligatorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – siano stati espressi i preventivi pareri tecnici

TITOLO VI DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 32 Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 33 Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 34 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 35 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente del consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 36
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 37
Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 38
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente .

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici, i bilanci annuali e pluriennali.

b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per illustrare eventuali emendamenti alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 39
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 40
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste; se il Presidente ritiene che il fatto non sussiste e però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 41
Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque

almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 42

Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta composta di diversi articoli o parti.

Art. 43

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. I consiglieri che dissentono dalla dichiarazione di voto del proprio capogruppo hanno diritto di fare la propria distinta dichiarazione di voto, sempre per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 44

Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) Questioni pregiudiziali: proposta intesa ad escludere ogni delibera sull'argomento in trattazione

b) Questione sospensiva: proposta intesa a rinviare ogni delibera ad altro tempo

c) Passaggio all'OdG puro e semplice: proposta intesa ad escludere o verosimilmente rigettare integralmente il provvedimento proposto e a passare ad altra proposta sullo stesso argomento, se esiste, o a passare ad altro punto all'OdG dei lavori.

2. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, deve intendersi che il provvedimento in esame abbia ottenuto l'adesione di massima del Consiglio; e quindi si fa seguito alla votazione

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 45

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente il numero legale di consiglieri richiesto per la validità della seduta. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 46
Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti giudizi sulle persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, salvo quelle relative alle nomine dei componenti le commissioni consiliari.
3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge, ogni proposta messa a votazione si intende adottata quando abbia raccolto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 47
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 48
Funzioni specifiche del segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alla riunione del consiglio Comunale e ne cura direttamente o a mezzo di suo incaricato la verbalizzazione.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, questi è sostituito dal vicesegretario e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altro Segretario all'uopo incaricato dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretario Comunali e Provinciali.

Art. 49
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura dal Segretario comunale, anche da altro dipendente del Segreteria dal detto Segretario formalmente incaricato; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati ai consiglieri nei modi cui al comma 6 dell'art. 26, e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 50
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 51
Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, ne comportano la contestuale modificazione e/o la revoca anche se non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 52
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VII
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 53
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uso prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con

la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni adottate dalla giunta.

Art. 54 **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che al consiglio occorranza per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti, comunque per ottenere informazione sull'azione o sui proponimenti dell'Amministrazione.

2. L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto. In tal caso essa è posta all'OdG della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco e la Giunta provvedono a rispondere immediatamente, salvo il diritto dell'interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.

3. E' consentita anche la presentazione di interrogazioni in modo orale, al principio di seduta, tenuto conto dell'Ordine stabilito dal secondo comma dell'art. 26. In questo caso, però la risposta può essere differita alla seduta successiva.

4. Nel presentare una interrogazione, il consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro 10 giorni.

Art. 55 **Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei comma 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente. L'interpellante, però ha anche diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco e della Giunta.

2. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione. In caso di rinuncia dell'interpellante, una mozione può essere presentata da qualsiasi altro consigliere.

Art. 56 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 57

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 58

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 59

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 60

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 Mozione di sfiducia.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, c. 2, del Testo unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs. 267/2000;

3. Il Segretario Comunale informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 62 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio comunale. I motivi dell'assenza, (di salute, di famiglia, di lavoro) per essere accolti dal consiglio, debbono essere documentati

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta all'interessato.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'art. 38, comma 8, del Testo Unico dell'Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo n. 267/2000 e l'art. 16, c. 8, dello Statuto disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 63 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 64
Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è il Settore Affari Generali. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
4. In sede di formazione del bilancio di previsione possono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
5. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un responsabile del servizio Affari Generali dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente.
6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.